

Contratto di Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri Autovetture & Autocarri con antifurto “I.Car”

Il Set Informativo contiene:

- Dip Danni (Documento Informativo Precontrattuale)
- Dip Aggiuntivo Danni (Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo)
- Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario

Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.

Edizione Gennaio 2019



AmTrust Europe
An AmTrust Financial Company

Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri di Autovetture e Autocarri fino a 35 quintali

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: AmTrust Europe Limited

Prodotto: "Auto Protection Red"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è ?

Questa polizza assicura i danni materiali e diretti causati alle Autovetture ad uso proprio ed Autocarri fino a 35 quintali che abbiano aderito al servizio di marchiatura "Identicar" (su almeno due dei Cristalli del Veicolo Assicurato) e che siano nuovi o se usati non presentino una vetustà maggiore di 8 anni dalla data di prima immatricolazione.



Che cosa è assicurato ?

La copertura assicura il danno diretto causato al Veicolo Assicurato da:

- ✓ Incendio, azione del fulmine, esplosione, o scoppio del carburante
- ✓ Furto e Rapina consumati o tentati
- ✓ Eventi Naturali e Sociopolitici, compresi gli atti vandalici
- ✓ Danno materiale ai Cristalli

Sono comprese le Spese Accessorie:

- ✓ in caso di Incendio o Furto totali: sostenute per l'immatricolazione e l'imposta di proprietà pagata e non goduta; per l'acquisizione di documenti per la liquidazione del Furto totale; per la custodia e parcheggio del Veicolo disposti dall'Autorità dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione della circostanza; per il rifacimento dei documenti in caso di ritrovamento del veicolo
- ✓ in caso di perdita/sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere: sostenute per la sostituzione delle serrature, sbloccaggio del sistema antifurto o dell'apertura delle portiere, o per il rifacimento delle chiavi o congegni elettronici di apertura
- ✓ per i danni subiti dai bagagli trasportati sul Veicolo
- ✓ per i danni materiali e diretti al Veicolo a seguito di urto contro animali selvatici

Sono inoltre ricompresi:

- ✓ I danni arrecati a beni di terzi in conseguenza di incendio del Veicolo in aree private (entro il massimale di 50.000 euro) (c.d. Ricorso Terzi da Incendio)



Che cosa non è assicurato ?

La copertura non assicura i danni:

- ✗ da Scippo o estorsione
- ✗ da fatti commessi od agevolati con dolo dell'Assicurato, del Contraente, del coniuge, dei genitori e dei figli, di componenti del nucleo familiare dell'Assicurato, di persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere e, quando l'Assicurato sia una persona giuridica, del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore della società o sue controllanti, controllate e collegate, e delle persone che si trovino con tali soggetti nei rapporti che precedono

- ✗ da atti di guerra, occupazione militare o invasione, requisizione, nazionalizzazione e confisca, serrata, rivoluzione, insurrezione, sequestro, requisizione e/o ordinanze di governo o autorità
- ✗ collegati ad attività nucleari, o da inquinamento
- ✗ da maremoto, maree e penetrazione di acqua marina, bradisismo, assestamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, terremoto, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, allagamenti
- ✗ da partecipazione a gare o competizioni
- ✗ ai bagagli e cristalli, salvo quanto compreso nelle apposite garanzie
- ✗ qualora la liquidazione del danno possa esporre la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, da leggi/regolamenti della UE, Regno Unito, USA o altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale

Per le singole garanzie sono presenti ulteriori specifiche esclusioni come riportate all'Articolo B.7 delle Condizioni di Assicurazione

Non sono considerati terzi (né garantiti) ai fini della garanzia Ricorso Terzi da Incendio:

- ✗ il coniuge, il convivente, i genitori, i figli, i parenti od affini conviventi
- ✗ il legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che siano loro coniugi, conviventi, genitori, figli, parenti od affini, se l'assicurato non è una persona fisica
- ✗ le società o enti controllanti, controllate o collegate all'assicurato (se non è una persona fisica), nonché delle società medesime il legale rappresentante, l'amministratore ed il relativo coniuge non legalmente separato, il convivente more i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché parenti o affini conviventi

Non sono assicurabili i veicoli:

- ✗ adibiti a taxi (autotassametri) e/o concesso a noleggio senza conducente
- ✗ con targa estera o targa escursionista estero
- ✗ con valore di acquisto superiore a 120.000 euro
- ✗ a marchio Bentley, Cadillac, DeTomaso, Lotus, Maserati, Rolls Royce, Ferrari.



Ci sono limiti di copertura ?

! Le coperture assicurative operano nei limiti delle somme/massimali assicurati, sottolimiti, e con applicazione degli scoperti/franchigie, riportati all'Articolo A.4 ed S.5 delle Condizioni di Assicurazione.



Se al momento del sinistro il Valore Intero dei beni risultasse superiore a quello dichiarato dall'Assicurato nel "Certificato Identificativo" la Società risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore dichiarato dall'Assicurato ed il Valore Intero, salva la deroga del 10%.



Dove vale la copertura ?

- ✓ L'assicurazione vale per i danni che avvengono in Italia, nella Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Paesi della UE, Islanda, Lichtenstein, Norvegia, Andorra, Serbia, Svizzera e nel Principato di Monaco; inoltre vale anche negli Stati appartenenti al sistema della Carta Verde, riportati nel certificato internazionale di assicurazione (Carta verde).
- ✓ L'assicurazione vale purché il veicolo sia iscritto al P.R.A. o ad analogo registro italiano; deve inoltre essere abitualmente circolante in Italia, nella Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho ?

- Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.
- Nel corso del contratto devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.
- Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del tuo diritto all'indennizzo, nonché la cessazione della polizza.
- Devi comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. L'omissione dolosa di tale comunicazione determina la perdita del tuo diritto all'indennizzo.
- Se ritieni di aver subito un danno garantito dalla polizza o di averlo causato a terzi, devi immediatamente denunciarlo alla Compagnia, secondo le modalità previste nelle Condizioni di Assicurazione, e agli altri assicuratori se hai assicurato lo stesso rischio anche con altri; diversamente potresti perdere il diritto all'indennizzo o subire la rivalsa della Compagnia.
- In caso di sinistro devi immediatamente fare quanto ti è possibile per evitare o diminuire il danno (ad es. in caso di incendio, chiama subito i vigili del fuoco e se hai un estintore utilizzalo); diversamente potresti perdere il diritto all'indennizzo.
- Se vuoi far valere i tuoi diritti derivanti dal contratto, devi farlo entro 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (per le garanzie di responsabilità civile devi farlo entro 2 anni dal giorno in cui il terzo ti ha richiesto il risarcimento o ha promosso contro l'assicurato l'azione di risarcimento).



Quando e come devo pagare ?

Il pagamento del premio da parte dell'Assicurato al Contraente deve avvenire in unica soluzione per l'intera durata di copertura prescelta (12 mesi, 24 mesi, 36 mesi, 48 mesi o 60 mesi), secondo le modalità previste dalle norme di legge in vigore. Il Contraente è tenuto ad effettuare il pagamento dei premi a mezzo bonifico bancario all'Intermediario, entro 30 giorni dal termine del mese di decorrenza del singolo Certificato Identificativo. Non è prevista la possibilità di frazionare il premio né per l'Assicurato né per il Contraente. Il premio è comprensivo delle imposte (secondo le norme fiscali vigenti). Ai sensi dell'art. 2952 cod. civ., il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.



Quando comincia la copertura e quando finisce ?

La copertura ha una durata da un minimo di 12 ad un massimo di 60 mesi, dalle ore 00.00 della data di decorrenza indicata nel Certificato Identificativo e corrispondente alla data di avvenuta marchiatura indelebile dei cristalli "Identicar", se pagato il premio, oppure dalle ore 24.00 della data di pagamento del premio se successiva, e termina alle ore 24.00 del giorno di scadenza indicato nel Certificato Identificativo stesso. Non è previsto il tacito rinnovo.



Come posso disdire la polizza ?

Se hai stipulato la polizza, e sei in prossimità della scadenza prevista nel Certificato Identificativo, non hai nessun obbligo di disdirla, data l'assenza del tacito rinnovo.

Puoi disdire la polizza, anche in corso d'anno, nel caso di vendita, consegna in conto vendita, distruzione, rottamazione, demolizione, esportazione definitiva, cessazione definitiva della circolazione, furto o rapina totali, danno totale (quello che raggiunge o supera l'80% del valore assicurato del veicolo al momento del sinistro). In questi casi sei tenuto a darne tempestiva comunicazione alla compagnia e hai diritto al rimborso del rateo di premio imponibile pagato e non goduto a partire dall'annualità successiva alla data di cessazione del rischio al netto della quota di imposte.

Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri

Autovetture e Autocarri fino a 35 quintali

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

AmTrust Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia
Prodotto "Auto Protection Red" Edizione 01/2019



01/01/2019 data di realizzazione, il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

AmTrust Europe Limited
Rappresentanza Generale per l'Italia
Via Clerici, 14 - 20121 Milano
Tel. 0283438150

sito internet: www.amtrust.it; email: milan@amtrustgroup.com; PEC: amtrustmilano@pec.it

AmTrust Europe Limited appartiene al gruppo AmTrust, che ha come capogruppo la società di diritto statunitense AmTrust Financial Services Inc. (AFSI).

AmTrust Europe Limited ha sede legale in Market Square House, St James's Street, Nottingham NG16FG United Kingdom, Tel. +44 33 3207 0290, Email: london@amtrustgroup.com ed è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dalla Prudential Regulation Authority (PRA – Autorità di Vigilanza Prudenziaria) e regolamentata dalla Financial Conduct Authority (FCA – Autorità Regolatrice della Condotta Finanziaria) e dalla Prudential Regulation Authority. Numero di iscrizione al Registro dei Servizi Finanziari 202189. Questi dettagli possono essere controllati sul Registro dei Servizi Finanziari, visitando il sito: www.fca.org.uk o contattando la Financial Conduct Authority al numero gratuito +44 207 066 1000.

AmTrust Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia ha sede in Via Clerici, 14 – 20121 Milano.

La Rappresentanza Italiana è iscritta dal 21.03.2012 al n° I.00103 dell'Albo delle Imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro ed ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento, con codice IVASS Impresa n° D904R. L'Autorità di Vigilanza competente è la Prudential Regulation Authority.

L'ammontare del patrimonio netto dell'Impresa è pari a 431 milioni di Euro di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a 85 milioni di Euro e la parte relativa al totale delle riserve di patrimonio ammonta a 346 milioni di Euro. Per maggiori dettagli si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla situazione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile al seguente link <https://www.amtrusteurope.com/en-GB/sfcr/>.

L'importo del requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) è pari a 262 milioni di Euro, l'importo del requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a 69 milioni di Euro e l'importo dei fondi propri ammissibili alla loro copertura (OF) è pari a 398 milioni di Euro.

L'indice di solvibilità (solvency ratio), riferito alla gestione danni, è pari a 152%; tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2017.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato ?

Ad integrazione di quanto previsto nel DIP base, la copertura assicura il danno materiale e diretto causato al Veicolo Assicurato da:

- incendio (anche se derivante da dolo di terzi, escluso l'atto vandalico), azione del fulmine, esplosione o scoppio del carburante intendendosi per tale il repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.
- furto o rapina, consumati o tentati, esclusi gli atti vandalici in occasione di furto o rapina.
- scasso del Veicolo Assicurato, nell'esecuzione o in conseguenza del furto o della rapina consumati o tentati di cose non assicurate che si trovano all'interno del Veicolo Assicurato.
- eventi naturali, esclusivamente: trombe d'aria, tempeste, bufere, uragani, grandine, quando detti eventi siano caratterizzati da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non; urto

di cose trascinate da detti eventi; eruzioni vulcaniche, inondazioni, esondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, voragini.
- eventi sociopolitici, esclusivamente: scioperi, tumulti popolari, sommosse civili, atti di sabotaggio; atti vandalici (intendendosi per tali quelli caratterizzati da violenza e gusto gratuito della distruzione) compresi gli atti vandalici commessi dal ladro in occasione del furto; atti di terrorismo, esclusi i danni da contaminazione nucleare, biologica, chimica o radioattiva.

Inoltre la copertura assicura i danni materiali e diretti causati ai cristalli dell'abitacolo del Veicolo Assicurato, comprese le spese di messa in opera, e quelle sostenute per la ricalibratura di eventuali sensori (pioggia, strumenti di controllo della vettura quali radar, telecamere ed affini), connessi con centraline del veicolo e già montati sul cristallo al momento del Sinistro, purché previsti di serie o come optional dalla casa costruttrice e comunque non installati successivamente all'acquisto del veicolo.

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e somme assicurate concordate con il contraente, salvo quanto già indicato nel DIP Danni relativamente alla garanzia Ricorso Terzi da Incendio.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

opzione	Non prevista
---------	--------------

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

opzione	Non prevista
---------	--------------



Che cosa NON è assicurato ?

Rischi esclusi

Ad integrazione di quanto previsto nel DIP base, si precisa che sono anche esclusi:

- per la **garanzia incendio, furto e rapina**: i danni causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio; in caso di furto, i danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave (ad. es: furto del veicolo agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione all'interno del veicolo o inserite nelle serrature di apertura del veicolo stesso, oppure il furto agevolato da portiere non chiuse a chiave) dell'Assicurato, del Contraente, del coniuge, dei genitori e dei figli, di componenti del nucleo familiare dell'Assicurato e/o di persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere, o da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo; i danni da furto di apparecchi audio-fono-visivi installati su veicoli dotati di tettuccio telonato (non rigido), quali spider o cabriolet, o su altri veicoli con carrozzeria aperta.
- per la **garanzia ricorso terzi da incendio**: i danni causati da scoppio non seguito da incendio; i danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o che siano da lui detenute a qualsiasi titolo legale; rientranti in quelli risarcibili da polizza di responsabilità civile verso terzi ai sensi del Codice delle Assicurazioni, ancorché non stipulata o non operante per mancato pagamento del premio.
- per la **garanzia eventi naturali e sociopolitici**: i danni causati da atti dolosi (salvo quelli vandalici) che causino un incendio.
- per la **garanzia cristalli**: i danni da semplici rigature, graffi e segnature che comunque non compromettano l'integrità del cristallo stesso; i danni derivanti da vizi di costruzione o difetti di installazione o dalla normale usura; i danni ai Cristalli non già integri al momento della sottoscrizione del presente contratto; i danni determinati ad altre parti del Veicolo Assicurato, in conseguenza della rottura dei Cristalli; i danni avvenuti in occasione di lavori effettuati sui Cristalli o rimozione dei medesimi, lavori effettuati sui sostegni sui quali sono collocati i Cristalli; i danni agli specchi retrovisori esterni.
- per la **garanzia spese accessorie**: i danni a gioielli, preziosi, oggetti d'arte, denaro, titoli e valori in genere.



Ci sono limiti di copertura ?

Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si segnala che le prestazioni assicurative possono subire limitazioni, consistenti nell'applicazione delle seguenti franchigie e scoperti a carico dell'Assicurato:


Garanzia		Scoperto (in % ed euro)	Franchigia (in euro)
Incendio, Furto e Rapina	Danno totale con riacquisto presso l'Ente di vendita convenzionato con il Contraente: Zone Territoriali I, II, III e IV Zone Territoriali V e VI	0% 10%	/ /
	Danno totale senza riacquisto presso l'Ente di vendita convenzionato con il Contraente: Zone Territoriali I, II, III e IV Zone Territoriali V e VI	10% 15%	/ /
	Danno parziale con riparazione del veicolo presso l'Ente di vendita fornitore del veicolo oggetto della riparazione o presso la sua rete autorizzata Zone Territoriali I e II Zone Territoriali III, IV Zone Territoriali V e VI	0% 10% con minimo 250 15% con minimo 500	/ / /
	Danno parziale senza riparazione del veicolo o con riparazione effettuata NON presso l'Ente di vendita fornitore del veicolo né presso la sua rete autorizzata : Zone Territoriali I, II, III e IV Zone Territoriali V e VI	10% con minimo 500 20% con minimo 750	/ /
Eventi Naturali e Sociopolitici	Danno totale o parziale con riparazione del veicolo presso l'Ente di vendita fornitore del veicolo oggetto della riparazione o presso la sua rete autorizzata Zone Territoriali I, II, III, IV e V Zona Territoriale VI	10% con minimo 250 15% con minimo 500	/ /
	Danno totale o parziale senza riparazione del veicolo o con riparazione effettuata NON presso l'Ente di vendita fornitore del veicolo né presso la sua rete autorizzata : Zone Territoriali I, II, III e IV Zone Territoriali V e VI	10% con minimo 500 20% con minimo 750	/ /
Cristalli	Riparazione senza sostituzione del Cristallo	/	/
	Sostituzione del Cristallo	/	100





Che obblighi ho ? Quali obblighi ha l'impresa ?


Cosa fare in caso di sinistro ?	<p>Denuncia di sinistro: in caso di sinistro l'Assicurato deve darne notizia entro 3 giorni dall'evento o da quando ne sia venuto a conoscenza. Le modalità di denuncia sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telefonando al numero 848 242 441 operativo dalle ore 8.30 alle ore 12.30 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 dal lunedì al giovedì e il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 dalle ore 14.00 alle ore 17.30; - In alternativa, l'Assicurato deve inviare una comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata ad AmTrust Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia - Casella Postale 223 - Via Cordusio, 4 - 20123 Milano, oppure scrivere alla email: sinistri.cvt@amtrustgroup.com specificando: <ul style="list-style-type: none"> • data, ora e luogo del sinistro; • causa presumibile del sinistro con la descrizione del fatto/modalità di accadimento; • conseguenze del sinistro e presumibile entità del danno; • indicazione di eventuali testimoni; • luogo dove si trova il Veicolo Assicurato; • targa del Veicolo Assicurato. <p>Alla documentazione sopra scritta è necessario allegare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in ogni caso l'originale o copia della fattura di acquisto del Veicolo Assicurato; • in caso di Incendio Parziale: originale o copia autentica della denuncia inoltrata all'Autorità competente e, se intervenuti, verbale dei Vigili del Fuoco; • in caso di Furto o Rapina con ritrovamento: originale o copia autentica della denuncia inoltrata all'Autorità competente; • in caso di Furto o Rapina senza ritrovamento o Incendio Totale del Veicolo Assicurato: <ul style="list-style-type: none"> ➤ estratto cronologico rilasciato dal P.R.A. con annotata la perdita di
---------------------------------	---

	<p>possesso;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ tutte le chiavi originali del Veicolo Assicurato; ➤ certificato di proprietà dal quale risulti che il Veicolo Assicurato è libero da qualsiasi ipoteca e gravame; <ul style="list-style-type: none"> • in caso di Eventi Naturali: idonea documentazione a prova dell'evento, salvo l'esistenza di pluralità degli eventi già conosciuti dalla Società; • in caso di Eventi Sociopolitici ed Atti Vandalici: originale o copia autentica della denuncia inoltrata all'Autorità competente e, se intervenuti, verbale dei Vigili del Fuoco; • in caso di indennizzo con riacquisto, l'Assicurato dovrà produrre la fattura di riacquisto del nuovo veicolo entro 30 giorni dall'emissione di tale titolo; • in caso di Urto contro animali selvatici: denuncia presso l'Autorità competente ed eventuale verbale delle Autorità intervenute che provi l'accaduto e che accerti il nesso causale tra l'impatto con l'animale e i danni subiti dal veicolo e copia della patente del conducente del veicolo al momento del sinistro; <p>Nei casi indicati sopra in cui sia prevista la denuncia all'Autorità ed il sinistro sia avvenuto all'estero, la denuncia deve essere effettuata oltre che all'Autorità straniera anche all'Autorità Italiana.</p> <p>La Società ha inoltre facoltà, in caso di Furto Totale, di richiedere che l'Assicurato fornisca:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una procura notarile a vendere per consentire alla Società di venire in possesso del Veicolo Assicurato ritrovato e successivamente di poter provvedere alla sua alienazione; • un'autorizzazione a trattenere il ricavato derivante da suddetta alienazione. <p>La Società in caso di pendenza di procedimenti giudiziari, nei quali si procede per il reato di cui all'articolo 642 del codice penale, limitatamente all'ipotesi che il bene assicurato sia un autoveicolo, ha facoltà di richiedere il previo rilascio del certificato di chiusa inchiesta, prima di corrispondere il risarcimento del danno derivante da furto o incendio dell'autoveicolo stesso, a norma dell'art. 34 ter del D.L. n. 1/2012.</p>
	Assistenza diretta/in convenzione: Non prevista
	Gestione da parte di altre imprese: Non è prevista la gestione diretta del sinistro da parte di altre imprese.
	<p>Prescrizione: ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; - i diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda; - nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal Contraente e/o dall'Assicurato sulle circostanze del rischio o l'omessa comunicazione dell'aggravamento dello stesso possono comportare la cessazione della polizza e la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.
Obblighi dell'impresa	<p>Nel caso in cui il veicolo Assicurato sia stato acquistato con contratto di leasing le prestazioni delle garanzie saranno vincolate a favore della società titolare del contratto di leasing, fino alla data di scadenza del leasing. AmTrust si obbliga per la durata del contratto di leasing, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A. a non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate, se non con il consenso della società titolare del contratto di leasing e a comunicare alla società titolare del contratto di leasing ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il Veicolo Assicurato entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia.</p> <p>In caso di sinistro da Furto o Incendio e Urto contro animali selvatici totali i pagamenti degli indennizzi, quando dovuti, saranno effettuati a favore del proprietario del veicolo trascorsi almeno 30 giorni dalla presentazione alla Società della documentazione prevista. In caso di sinistro pagabile a termini di polizza, conseguente a danni parziali, i pagamenti degli indennizzi saranno effettuati a favore del proprietario o del locatario in presenza di fattura di riparazione a lui intestata. In caso di danno grave, in cui la riparazione del veicolo danneggiato risulti antieconomica (valore del danno superiore al valore del veicolo), la Società provvederà a far valutare il valore del relitto. Il valore del relitto quantificato sarà detratto dall'indennizzo da erogare.</p>

 Quando e come devo pagare ?	
Premio	<p>Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il premio pagato per la copertura assicurativa è comprensivo dell'aliquota d'imposta pari al 13,50%; - Non sono previste tecniche di vendita multilevel marketing.
Rimborso	<p>In caso di cessazione del rischio a causa di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - distruzione, rottamazione, demolizione o cessazione definitiva della circolazione del Veicolo Assicurato; - esportazione definitiva del Veicolo Assicurato; - alienazione o deposito in conto vendita del Veicolo Assicurato; - danno totale del Veicolo assicurato rientrante in una delle garanzie prestate. <p>Il Contraente, o l'Assicurato, è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo la documentazione prevista dalle condizioni di polizza. La risoluzione avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno in cui si è verificato uno dei casi predetti.</p> <p>In questi casi la Società rimborsa all'Assicurato per il tramite del Contraente, dietro presentazione della documentazione di cui sopra, il rateo di premio imponibile (al netto delle imposte) pagato e non goduto a partire dall'annualità successiva alla data di cessazione del rischio.</p>

 Quando comincia la copertura e quando finisce ?	
Durata	<p>Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'Assicurazione per il veicolo riportato sul Certificato Identificativo decorre dalle ore 00.00 del giorno riportato sul Certificato Identificativo al punto "Data di Decorrenza" e corrispondente alla data di avvenuta marchiatura indelebile dei cristalli Identicar del veicolo, purché il pagamento del premio sia effettuato in tale data e comunque non oltre la data del 10/09/2019 in cui scade il Contratto tra Contraente e Società; - Non sono previsti periodi di carenza delle coperture
Sospensione	Non è prevista alcuna sospensione della copertura assicurativa.

 Come posso disdire la polizza ?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Il contratto non prevede per il Contraente e per l'Assicurato il diritto di ripensamento, ovvero di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipula dello stesso.
Risoluzione	<p>Il Contraente, o l'Assicurato, nei seguenti casi dovrà richiedere la risoluzione della copertura assicurativa inviando alla Società i documenti previsti nelle condizioni di polizza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - distruzione, rottamazione, demolizione o cessazione definitiva della circolazione del Veicolo Assicurato; - esportazione definitiva del Veicolo Assicurato; - alienazione o deposito in conto vendita del Veicolo Assicurato; - danno totale del Veicolo assicurato rientrante in una delle garanzie prestate.

 A chi è rivolto questo prodotto ?	
<p>Il presente prodotto assicurativo è destinato alle persone fisiche o giuridiche che acquistano veicoli nuovi o usati o che ne siano già proprietari/locatari (autovetture ad uso proprio o autocarri conto proprio e conto terzi non superiori a 35 quintali, iscritti al P.R.A. o analogo registro italiano, circolanti abitualmente in Italia, o nella Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino, che non abbiano più di 8 anni dalla data di prima immatricolazione) e decidono di acquistare "l'Antifurto I.Car" presso un concessionario/dealer/ente di vendita della rete ufficiale convenzionata con I.Car S.r.l. a Socio Unico.</p>	



Quali costi devo sostenere ?

- **costi di intermediazione** 12% del premio imponibile; per le zone territoriali V° – Puglia (esclusa Lecce, Taranto e relative province) e VI°– Campania (escluso Benevento, Avellino e relative province) il costo di intermediazione è pari al 5% del premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE ?

All'impresa assicuratrice	<p>È da considerarsi reclamo, una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta, pertanto, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati esclusivamente per iscritto a Ufficio Reclami - AmTrust Europe Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Clerici 14, 20121 Milano – Tel. +39 0283438150 - Fax +39 0283438174 - Email: reclami@amtrustgroup.com.</p> <p>Il reclamo dovrà contenere il numero del contratto assicurativo a cui si riferisce, corredato della documentazione relativa al reclamo stesso.</p> <p>La Compagnia, ricevuto il reclamo, fornirà riscontro entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento dello stesso.</p> <p>Nel caso di reclami relativi al comportamento degli altri intermediari (Broker e Banche) e loro dipendenti/collaboratori, gli stessi saranno gestiti direttamente dall'Intermediario interessato e potranno essere a questi indirizzati. Ove il reclamo dovesse pervenire alla Compagnia, la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.</p> <p>In caso di rapporti di libera collaborazione ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, i reclami inerenti l'attività di distribuzione operata da un Broker, sono gestiti dall'intermediario proponente mentre i reclami inerenti l'attività di distribuzione operata da un'Agenzia, sono gestiti dall'impresa proponente.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it</p> <p>Il reclamante potrà altresì rivolgersi direttamente al sistema competente nel Regno Unito: The Financial Ombudsman Service, Exchange Tower, Harbour Exchange, London, E14 9SR – Tel. +44 20 7964 1000 - Fax + 44 20 7964 1001 – www.financial-ombudsman.org.uk.</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La Mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti dell'Impresa, attinente ai contratti assicurativi.</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Sistema di risoluzione alternativa delle controversie non obbligatorio.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none"> - Ai fini della determinazione dell'ammontare del danno e dell'indennizzo le parti possono, di comune accordo, rimettere la valutazione a periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato con apposito atto unico. I periti ne eleggeranno un terzo nel caso in cui non trovassero l'accordo e le decisioni saranno prese a maggioranza. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato; l'onere delle spese e competenze per il terzo perito rimane sempre a carico della Parte soccombente. La procedura di accertamento del danno sopra descritta è facoltativa ed alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria. Se le parti optano per la presente procedura, si precisa che i risultati delle valutazioni dei periti sono vincolanti, con rinuncia a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente all'indennizzabilità del danno. - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della

	Commissione europea: http://www.ec.europa.eu/fin-net oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.
--	--

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA <u>NON</u> DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE <u>NON</u> POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Glossario

Norme che regolano l'Assicurazione in generale

Articolo 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Articolo 2 – Aggravamento del rischio

Articolo 3 – Variazioni della Residenza e/o della Sede Legale

Articolo 4 – Diminuzione del rischio

Articolo 5 – Cessazione del rischio o trasferimento/vendita del Veicolo Assicurato

Articolo 6 – Pagamento del premio

Articolo 7 – Oneri fiscali

Articolo 8 – Durata del Contratto tra Contraente e Società

Articolo 9 – Durata dell'Assicurazione

Articolo 10 – Foro competente

Articolo 11 – Comunicazioni - Modifiche dell'assicurazione

Articolo 12 – Polizza Collettiva

Articolo 13 – Rinvio alle norme di legge

Coperture acquistabili e forma dell'assicurazione

Articolo A.1 – Veicoli Assicurati

Articolo A.2 – Coperture acquistabili

Articolo A.3 – Valore da Assicurare

Articolo A.4 – Somme/Massimali Assicurati, Scoperti e Franchigie

Articolo A.5 – Zone Territoriali

Articolo A.6 – Estensione Territoriale

Articolo A.7 – Rinuncia alla surroga

Prestazioni assicurate

Articolo B.1 – Incendio, Furto e Rapina

Articolo B.2 – Ricorso Terzi da Incendio

Articolo B.3 – Eventi Naturali e Sociopolitici

Articolo B.4 – Cristalli

Articolo B.5 – Spese Accessorie

Esclusioni

Articolo B.6 – Esclusioni

Articolo B.7 – Persone NON considerate Terzi

Cosa fare in caso di sinistro

Articolo S.1 – Denuncia del sinistro e documentazione

Articolo S.2 – Esagerazione dolosa del danno

Articolo S.3 – Riparazioni e Sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate

Articolo S.4 – Chi valuta il danno

Articolo S.5 – Determinazione del danno

Articolo S.6 – Regola Proporzionale

Articolo S.7 – Gestione delle vertenze e spese legali

Articolo S.8 – Pagamento dell'indennizzo

ACCESSORI DI SERIE	Gli accessori stabilmente installati sul veicolo e costituenti normale dotazione senza supplemento al prezzo base di listino.
ACCESSORI NON DI SERIE	Gli accessori stabilmente installati sul veicolo non rientranti nel novero degli accessori di serie ed optional.
ANIMALI SELVATICI	Ungulati intendendosi per tali gli animali selvatici appartenenti all'ordine degli artiodattili.
ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione e che coincide con il proprietario/locatario del veicolo indicato nel "Certificato Identificativo", beneficiario delle prestazioni oggetto del contratto di assicurazione stipulato da I.Car S.r.l. a Socio Unico.
ASSICURAZIONE	Il presente contratto di Assicurazione.
ATTO DOLOSO	Evento dannoso da chiunque preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione.
CERTIFICATO IDENTIFICATIVO	Emesso in duplice copia è il documento che certifica l'acquisto dell'Antifurto I.Car nonché la presenza e la durata dei Servizi e Vantaggi abbinati. Contiene gli estremi del Veicolo Assicurato e del suo proprietario o locatario.
CODICE DELLE ASSICURAZIONI	il Decreto Legislativo 7 Settembre 2005 n. 209, e successivi atti attuativi e modificativi.
CONCESSIONARIO/DEALER/ ENTE DI VENDITA	L'ente venditore del Veicolo Assicurato o l'ente di vendita dell'Antifurto I.Car installato sul Veicolo Assicurato.
CONTRAENTE	I.Car S.r.l. a Socio Unico – Via Tevere nr.18 – 40069 Zola Predosa (BO), che corrisponde alla persona giuridica che stipula la polizza collettiva e si obbliga al pagamento del premio, in nome e per conto dell'Assicurato/Beneficiario proprio cliente.
DANNO PARZIALE	Il danno inferiore all'80% del valore assicurato del veicolo al momento del sinistro.
DANNO TOTALE	Il danno che raggiunge o supera l'80% del valore assicurato del veicolo al momento del sinistro.
DEGRADO D'USO	La percentuale di svalutazione che deriva dal confronto tra il valore del veicolo nuovo e quello che il veicolo aveva al momento del sinistro.
ESTERO	Mondo intero, escluso il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
FRANCHIGIA	Parte del danno indennizzabile che, preventivamente concordata nella Scheda di polizza o nelle condizioni di assicurazione, rimane a carico dell'Assicurato.
FURTO	Reato previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
INCENDIO	Combustione, con sviluppo di fiamma, di beni o materiali al di fuori di appropriato focolare che può auto estendersi e auto propagarsi.
INDENNIZZO	La somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato in caso di sinistro coperto da garanzie diverse da Responsabilità Civile.
MASSIMALE	L'importo massimo convenuto nella Scheda di Polizza fino al quale la Società è impegnata a prestare la garanzia assicurativa.
MODULO DI ADESIONE	È il documento, integrato nel Certificato Identificativo, che certifica i termini dell'adesione dell'Assicurato alla Polizza Collettiva stipulata dal Contraente con la Società.
PARTI	Il Contraente, l'Assicurato e la Società.
POLIZZA COLLETTIVA	Il documento contrattuale che disciplina i rapporti assicurativi tra Società e Contraente a cui l'Assicurato può aderire.
PREMIO	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
RAPINA	Reato previsto dall'art. 628 Codice Penale perpetrato da chiunque mediante violenza alla persona o minaccia si impossessi della cosa altrui sottraendola a colui che la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
RISCHIO	La probabilità che si verifichi il sinistro.
RIVISTA DI RIFERIMENTO	La rivista Quattroruote, edita da Domus.
SCHEDA DI POLIZZA	Il documento, annesso alla Polizza Collettiva, di cui è parte integrante e che prova il contratto di assicurazione, nel quale sono indicati i dati relativi al Contraente, le date di effetto e di scadenza e tutti gli altri termini contrattuali della Polizza Collettiva.
SCOPERTO	Percentuale o importo fisso del danno indennizzabile che, preventivamente concordati nella Scheda di Polizza o nelle condizioni di assicurazione, rimangono a carico dell'Assicurato.
SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
SOCIETÀ'	L'impresa di assicurazioni AmTrust Europe Limited (Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Clerici, 14 - 20121 Milano).
SOMMA ASSICURATA	Importo nei limiti del quale l'assicuratore si impegna a fornire la propria prestazione.
VALORE INTERO	La forma di assicurazione che prevede la copertura del valore complessivo dei beni assicurati, come indicato nel Certificato Identificativo. Se l'assicurazione viene stipulata per un valore inferiore, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale dei danni secondo il disposto dell'art. 1907 cod. civ. (c.d. regola proporzionale).
VEICOLO ASSICURATO	Autovetture ad uso proprio e autocarri conto proprio e conto terzi fino a 35 quintali, compresi i relativi accessori (di serie e non) e gli apparecchi audio fono visivi. Tali veicoli devono essere nuovi o se usati non devono avere più di 8 anni dalla data di prima immatricolazione. Sono da considerare veicoli nuovi anche i veicoli definiti a Km "0" e/o di "Dimostrazione" (comprese vetture remarketing e buy-back) se acquistati dall'Assicurato entro 24 mesi dalla data di prima immatricolazione considerando che tali veicoli possono avere uno o più trasferimenti di proprietà fra Casa automobilistica, Concessionaria Ufficiale, Rete di secondo livello della Casa automobilistica, nonché i veicoli definiti di "Importazione" che vengono immatricolati al P.R.A. per la prima volta in Italia e possono essere assoggettati ai trasferimenti di proprietà sopra citati, se acquistati dall'Assicurato entro 24 mesi dalla data di 1a immatricolazione al P.R.A. in Italia.

Norme che regolano l'Assicurazione in generale

Articolo 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni e le informazioni rese dal Contraente e/o dagli Assicurati per iscritto nella Scheda di Polizza e nel Certificato Identificativo sono poste a base dell'Assicurazione e fanno parte integrante a tutti gli effetti della presente Assicurazione.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto dell'Assicurato ad essere protetto da questa Assicurazione nonché la cessazione dell'Assicurazione (articoli 1892, 1893 e 1894 cod. civ.).

Articolo 2 – Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del rischio e che possano comportare l'aggravamento del rischio stesso.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 cod. civ.

Articolo 3 – Variazioni della Residenza e/o della Sede Legale

Il Contraente o l'Assicurato sono sempre tenuti a comunicare eventuali variazioni della residenza e/o della sede legale del proprietario o locatario del Veicolo Assicurato.

In caso di variazione del luogo di residenza o sede legale del proprietario o locatario del Veicolo Assicurato, successiva alla sottoscrizione del Certificato Identificativo, in caso di Sinistro si applicheranno gli Scoperti e le Franchigie previsti per il luogo di residenza o di sede legale al momento del Sinistro.

In ogni caso se le variazioni di cui al comma 1 comportino un qualsiasi aggravamento del rischio, sarà applicato anche quanto previsto all'Articolo 2.

Articolo 4 – Diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato è tenuto a comunicare alla Società qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del rischio e che possano comportare la diminuzione del rischio stesso.

Articolo 5 – Cessazione del rischio o trasferimento/vendita del Veicolo Assicurato

Nel caso di:

1. cessazione del rischio a causa di distruzione, rottamazione, demolizione o cessazione definitiva della circolazione del Veicolo Assicurato;
2. esportazione definitiva del Veicolo Assicurato;
3. alienazione o deposito in conto vendita del Veicolo Assicurato;
4. danno totale del Veicolo Assicurato rientrante in una delle garanzie prestate;

il Contraente o l'Assicurato è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo idonea documentazione.

Le garanzie assicurative cessano di ogni effetto dalle ore 24.00 del giorno in cui si è verificato uno dei casi di cui ai predetti punti da 1 a 4, indipendentemente dal fatto che il Contraente o l'Assicurato abbiano fornito alla Società l'idonea comunicazione.

Le garanzie assicurative non sono trasferibili su altro veicolo o su altra persona fisica o giuridica diverse da quelle indicate nel "Certificato Identificativo".

In questi casi la Società rimborsa alla Contraente, dietro presentazione della documentazione di cui sopra, il rateo di premio imponibile pagato e non goduto a partire dall'annualità successiva alla data di cessazione del rischio. L'Assicurato dovrà esibire la documentazione attestante l'evento.

Articolo 6 – Pagamento del premio

Il pagamento del premio da parte dell'Assicurato al Contraente è corrisposto in un'unica soluzione e a saldo anticipato dell'intero periodo di validità delle coperture assicurative prescelte (12 mesi, 24 mesi, 36 mesi, 48 mesi o 60 mesi).

Il Contraente è tenuto ad effettuare il pagamento dei premi a mezzo bonifico bancario all'Intermediario a cui è assegnata l'Assicurazione, entro 30 giorni dal termine del mese di decorrenza del singolo Certificato Identificativo.

Non è concesso il frazionamento del premio né per l'Assicurato né per il Contraente.

Articolo 7 – Oneri fiscali.

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente e dell'Assicurato.

Articolo 8 – Durata del Contratto tra Contraente e Società

La Durata del Contratto tra il Contraente (I.Car Srl a Socio Unico) e la Società è pari ad 1 anno a decorrere dal 10/09/2018, con tacito rinnovo.

La durata del rinnovo si intende pari ad 1 anno per ciascun rinnovo.

Il Contraente e la Società possono **disdettare il Contratto inviando all'altra parte almeno 90 giorni prima della scadenza annuale, una lettera raccomandata A.R. (o PEC)**. I riferimenti della Società a cui il Contraente deve inviare tali comunicazioni, sono quelli di cui all'Articolo 11.

Articolo 9 – Durata dell'Assicurazione

L'Assicurazione per il veicolo riportato sul Certificato Identificativo:

- decorre dalle ore 00.00 del giorno riportato sul Certificato Identificativo al punto "Data di Decorrenza" e corrispondente alla data di avvenuta marchiatura indelebile dei cristalli Identicar del veicolo purché il pagamento del premio sia effettuato in tale data e comunque non oltre la scadenza del Contratto tra Contraente e Società, come regolato all'Articolo 8;
- ha una durata pari al numero di mesi riportati nel medesimo "Certificato Identificativo", a scelta tra 12 mesi, 24 mesi, 36 mesi, 48 mesi o 60 mesi.

In ogni caso l'Assicurazione **non prevede tacito rinnovo.**

Non è prevista alcuna sospensione della copertura assicurativa.

Articolo 10 – Foro competente

In caso di controversie, con il Contraente (I. Car Srl a Socio Unico), foro competente in via esclusiva sarà il foro di Milano.

In caso di controversie, con l'Assicurato aderente, foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo.

Articolo 11 – Comunicazioni - Modifiche dell'assicurazione

Ogni comunicazione inerente l'Assicurazione deve essere fatta per iscritto e le eventuali variazioni devono risultare da specifico atto sottoscritto dalle Parti.

La disdetta di cui all'Articolo 8 deve essere inviata dal Contraente alla Società con uno dei seguenti mezzi:

- Lettera raccomandata A/R ad AmTrust Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Clerici 14, 20121 Milano
- FAX al numero + 39 02 8343 8174
- E-mail: gestionedisdette@amtrustgroup.com

Articolo 12 – Polizza Collettiva

La presente Polizza:

- è in forma Collettiva, ed è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta (l'Assicurato), come previsto dall'art. 1891 cod. civ.;
- non è connessa (secondo quanto previsto dal Regolamento 41/2018 IVASS, articolo 39) a mutui o finanziamenti.

Il Contraente ha l'obbligo di consegnare per il tramite dell'Ente di Vendita:

- a ciascun Assicurato prima dell'adesione alla polizza, il Set Informativo (a norma del Regolamento 41/2018 IVASS, articolo 9) e l'Informativa resa all'Interessato per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 "GDPR" e la documentazione precontrattuale e contrattuale come previsto dal Regolamento 40/2018 IVASS, articoli 56 e 66 comma 1).

- alla Società la copia sottoscritta dall'Assicurato del "Certificato Identificativo", qualora la stessa lo richieda al Contraente.

Il mancato adempimento di tali obblighi comporterà responsabilità diretta del Contraente, che sosterrà oneri ed eventuali spese accessorie in caso di reclami, contenziosi ed indennizzi che dovessero essere corrisposti.

L'identificazione dell'Assicurato e del relativo Veicolo Assicurato è riportata nel "Certificato Identificativo", che il Contraente si obbliga a consegnare a ciascun Assicurato.

Resta inteso che in ordine ad ogni eventuale pretesa e/o richiesta che l'Assicurato dovesse avanzare in relazione alla garanzia prestata con la presente Polizza, risponderà unicamente la Società, la quale potrà opporre agli Assicurati tutte le eccezioni che potrebbe opporre al Contraente in forza della Polizza.

Articolo 13 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente previsto dalle condizioni della presente Assicurazione, valgono le norme di legge.

Coperture previste e forma dell'assicurazione

Articolo A.1 – Veicoli Assicurati

Il Veicolo Assicurato è esclusivamente:

- quello identificato (con targa o telaio) nel "Certificato Identificativo" e provvisto della marchiatura "Identicar" su almeno due dei Cristalli del Veicolo Assicurato (anteriore lato guida, anteriore lato passeggero, lunotto posteriore e parabrezza anteriore);
- nuovo o se usato non deve avere più di otto anni dalla data di prima immatricolazione;
- iscritto al P.R.A. o analogo registro italiano;
- circolante abitualmente in Italia, o nella Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino.

Sono assicurabili solo i veicoli riportati nella definizione di Veicolo Assicurato presente in Glossario esclusi i veicoli a marchio Bentley – Cadillac – DeTomaso – Lotus – Maserati – Rolls Royce – Ferrari.

Qualora il Veicolo non risponda a tutte le condizioni di cui sopra, le garanzie prestate non potranno operare, comportando la perdita di ogni diritto all'indennizzo.

Non sono quindi assicurabili:

- i veicoli adibiti a taxi (autotassametri) e i veicoli concessi a noleggio senza conducente;
- i veicoli muniti di targa estera o di targa escursionista estero;
- i veicoli con valore di acquisto superiore a 120.000 euro.

Articolo A.2 – Coperture previste

Le coperture previste sono le seguenti:

Coperture	Pacchetto RED
Incendio, Furto, Rapina	✓
Ricorso Terzi da incendio	✓
Eventi Naturali e Sociopolitici	✓
Cristalli	✓
Spese accessorie	✓

Le singole coperture sono meglio specificate negli articoli sotto indicati:

- o Incendio, Furto e Rapina (Art. B.1);
- o Ricorso Terzi da Incendio (Art. B.2);
- o Eventi Naturali e Sociopolitici (Art. B.3);
- o Cristalli (Art. B.4);
- o Spese Accessorie (Art. B.5);

Fermo quanto indicato all'art. 12, nel caso in cui il veicolo indicato nel "Certificato Identificativo" sia stato acquistato con contratto di leasing le prestazioni delle garanzie, sopra indicate, saranno vincolate a favore della società titolare del contratto di leasing, fino alla data di scadenza del leasing indicata nel "Certificato Identificativo" del Veicolo Assicurato. AmTrust si obbliga per la durata del contratto di leasing, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A. a non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate, se non con il consenso della società titolare del

contratto di leasing e a comunicare alla società titolare del contratto di leasing ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il Veicolo Assicurato entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia.

Nel caso in cui il Veicolo Assicurato con vincolo dovesse rientrare nella disponibilità, giuridica e materiale, della società titolare del contratto di leasing a seguito dell'insolvenza del locatario, le garanzie assicurative resteranno attive, operando direttamente a favore della società titolare del contratto di leasing, la quale potrà esercitare i relativi diritti fornendo documentazione idonea a dimostrare l'intervenuta risoluzione del rapporto contrattuale di leasing.

Articolo A.3 – Valore da Assicurare

L'Assicurazione è prestata sulla base del Valore Intero dichiarato dall'Assicurato nel "Certificato Identificativo".

Articolo A.4 – Somme/Massimali Assicurati, Scoperti e Franchigie

Le garanzie della presente Assicurazione (in base alle garanzie acquistate) **operano con le seguenti Somme/Massimali Assicurati** (che si intendono per sinistro e per anno assicurativo), **Scoperti e Franchigie**:

Garanzia	Somma Assicurata / Massimale	Limite di Indennizzo
Incendio, Furto e Rapina (Art. B.1)	Valore da Assicurare (Art. A.3)	/
Ricorso Terzi da Incendio (Art. B.2)	50.000 euro	/
Eventi Naturali e Sociopolitici (Art. B.3)	Valore da Assicurare (Art. A.3)	/
Cristalli (Art. B.4)		1.000 euro (per veicoli fino a 25.000 euro di valore) 1.500 euro (per veicoli oltre 25.000 euro di valore)
Spese Accessorie (Art. B.5)		520 euro (spese di cui all'Articolo B.5 lettera a) nei limiti dell'importo in euro del rateo di premio imponibile pagato e non goduto per le annualità future (rateo di cui all'Articolo B.5 lettera b) 260 euro (spese di cui all'Articolo B.5 lettera c) 160 euro (spese di cui all'Articolo B.5 lettera d) 260 euro (spese di cui all'Articolo B.5 lettera e) 160 euro (spese di cui all'Articolo B.5 lettera f) 260 euro (danni di cui all'Articolo B.5 lettera g) 8.000 euro (danni di cui all'Articolo B.5 lettera h)

Garanzia		Scoperto (in % ed euro)	Franchigia (in euro)
Incendio, Furto e Rapina (Art. B.1)	Danno totale con riacquisto presso l'Ente di vendita convenzionato con il Contraente:		
	Zone I, II, III e IV	0%	/
	Zone V e VI	10%	/
	Danno totale senza riacquisto presso l'Ente di vendita convenzionato con il Contraente:		
	Zone I, II, III e IV	10%	/
	Zone V e VI	15%	/
	Danno parziale con riparazione del veicolo presso l'Ente di vendita fornitore del veicolo oggetto della riparazione o presso la sua rete autorizzata		
	Zone I e II	0%	/
	Zone III, IV	10% con minimo 250	/
	Zone V e VI	15% con minimo 500	/
	Danno parziale senza riparazione del veicolo o con riparazione effettuata NON presso l'Ente di vendita fornitore del veicolo né presso la sua rete autorizzata :		
	Zone I, II, III e IV	10% con minimo 500	/
	Zone V e VI	20% con minimo 750	/
Ricorso Terzi da Incendio (Art. B.2)		/	/
Eventi Naturali e Sociopolitici (Art. B.3)	Danno totale o parziale con riparazione del veicolo presso l'Ente di vendita fornitore del veicolo oggetto della riparazione o presso la sua rete autorizzata		
	Zone I, II, III, IV e V	10% con minimo 250	/
	Zona VI	15% con minimo 500	/
	Danno totale o parziale senza riparazione del veicolo o con riparazione effettuata NON presso l'Ente di vendita fornitore del veicolo né presso la sua rete autorizzata :		
	Zone I, II, III e IV	10% con minimo 500	/
	Zone V e VI	20% con minimo 750	/
Cristalli (Art. B.4)	Riparazione senza sostituzione del Cristallo	/	/
	Sostituzione del Cristallo	/	100
Spese Accessorie (Art. B.5)		/	/

Articolo A.5 – Zone Territoriali

Ai fini dell'applicazione delle condizioni tariffarie e normative (scoperti, franchigie e liquidazione del danno) sono identificate le seguenti Zone territoriali in base alla provincia di residenza del proprietario (o locatario) del Veicolo Assicurato:

Zona	Località
I	Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio (escluse Roma e provincia), Liguria, Lombardia (escluse Milano e provincia, Monza Brianza), Marche, Molise, Piemonte (escluse Torino e provincia), Repubblica di San Marino, Sardegna (escluse Cagliari e provincia), Sicilia (escluse Catania, Messina, Palermo e relative province), Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto.
II	Avellino, Benevento, Cagliari, Messina, Palermo e relative province; Calabria (escluse Reggio Calabria e provincia).
III	Catania, Città del Vaticano, Lecce, Reggio Calabria, Roma, Taranto, Monza Brianza e relative province;
IV	Milano, Torino e relative province.
V	Puglia (escluse Lecce, Taranto e relative province)
VI	Campania (escluse Avellino, Benevento e relative province)

Articolo A.6 – Estensione Territoriale

L'assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché dei seguenti Paesi:

- a) Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Lichtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria;
- b) Andorra, Serbia, Svizzera, Principato di Monaco;
- c) Albania, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia e Erzegovina, Iran, Israele, Macedonia – F.Y.R.O.M., Marocco, Moldavia, Montenegro, Russia, Tunisia, Turchia, Ucraina.

Per i Paesi indicati alla lettera c), ovvero quelli per i quali è prevista la Carta Verde per circolare, l'aggiornamento dell'elenco di tali Paesi può essere consultato al seguente link dell'UCI:

http://www.ucimi.it/it_IT/carta-verde/

nella parte "IN QUALI PAESI È RICHIESTA LA CARTA VERDE".

Articolo A.7 – Rinuncia alla surroga

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 cod. civ. verso:

- a) il conducente del Veicolo Assicurato, salvo i casi di circolazione contro la volontà del proprietario (o locatario);
 - b) i componenti del nucleo familiare dell'Assicurato;
- purché l'Assicurato a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile, rinunciando espressamente a tale diritto con richiesta scritta prima della liquidazione del danno.**

Prestazioni assicurate

Articolo B.1 – Incendio, Furto e Rapina

La Società indennizza l'Assicurato, **nei limiti della somma assicurata e con i limiti, franchigie e/o scoperti indicati nella Scheda di Polizza e nelle presenti condizioni** (vedasi anche Art. A.4), dei danni materiali e diretti causati al Veicolo Assicurato, dai seguenti eventi:

- a) incendio (anche se derivante da dolo di terzi, escluso l'atto vandalico), azione del fulmine, esplosione o scoppio del carburante intendendosi per tale il repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione;
- b) furto o rapina, consumati o tentati, **esclusi gli atti vandalici in occasione di furto o rapina;**
- c) scasso del Veicolo Assicurato, nella esecuzione o in conseguenza del furto o della rapina consumati o tentati di cose non assicurate che si trovano all'interno del Veicolo Assicurato.

Articolo B.2 – Ricorso Terzi da Incendio

La Società indennizza l'Assicurato, **nei limiti della somma assicurata e con i limiti, franchigie e/o scoperti indicati nella Scheda di Polizza e nelle presenti condizioni** (vedasi anche Art. A.4), dei danni materiali e diretti causati a beni di terzi dall'incendio del Veicolo Assicurato.

Articolo B.3 – Eventi Naturali e Sociopolitici

La Società indennizza l'Assicurato, **nei limiti della somma assicurata e con i limiti, franchigie e/o scoperti indicati nella Scheda di Polizza e nelle presenti condizioni** (vedasi anche Art. A.4), dei danni materiali e diretti causati al Veicolo Assicurato, dai seguenti eventi:

- a) trombe d'aria, tempeste, bufere, uragani, grandine, **quando detti eventi siano caratterizzati da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non;**
- b) urto di cose trascinate da detti eventi;
- c) eruzioni vulcaniche, inondazioni, esondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, voragini;
- d) atti vandalici (intendendosi per tali quelli caratterizzati da violenza e gusto gratuito della distruzione) compresi gli atti vandalici commessi dal ladro in occasione del furto;
- e) scioperi, tumulti popolari, sommosse civili, atti di sabotaggio;
- f) atti di terrorismo, **esclusi i danni da contaminazione nucleare, biologica, chimica o radioattiva.**

Articolo B.4 – Cristalli

La Società indennizza l'Assicurato, **con i limiti di indennizzo, franchigie e/o scoperti indicati nella Scheda di Polizza e nelle**

presenti condizioni (vedasi anche Art. A.4), dei danni materiali e diretti causati ai Cristalli dell'abitacolo del Veicolo Assicurato, comprese le spese di messa in opera, e quelle sostenute per la ricalibratura di eventuali sensori (pioggia, strumenti di controllo della vettura quali radar, telecamere ed affini), connessi con centraline del veicolo e già montati sul cristallo al momento del Sinistro, **purché previsti di serie o come optional dalla casa costruttrice e comunque non installati successivamente all'acquisto del veicolo.**

Articolo B.5 – Spese Accessorie

La Società indennizza l'Assicurato, **con i limiti di indennizzo, franchigie e/o scoperti indicati nella Scheda di Polizza e nelle presenti condizioni** (vedasi anche Art. A.4), dei seguenti danni/spese (necessarie e sostenute):

- in caso di Incendio o Furto totali del Veicolo Assicurato:
 - a) spese sostenute dall'Assicurato al momento dell'acquisto del Veicolo Assicurato per l'immatricolazione, e l'imposta di proprietà pagata e non goduta;
 - b) per il tramite del Contraente, rateo di premio imponibile pagato e non goduto afferente le annualità future (della presente assicurazione) rispetto a quella in cui avviene il Furto o Incendio totali;
 - c) spese per l'acquisizione di documenti per la liquidazione del Furto totale;
 - d) spese per la custodia e parcheggio del Veicolo Assicurato disposti dall'Autorità Pubblica, dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione della circostanza all'Assicurato, a seguito di Furto totale;
 - e) spese di rifacimento dei documenti del Veicolo Assicurato in caso di ritrovamento del veicolo, a seguito di Furto totale;
- in caso di perdita/sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del Veicolo Assicurato:
 - f) spese per la sostituzione delle serrature (con altre dello stesso tipo), o per lo sbloccaggio del sistema antifurto e/o dell'apertura delle portiere, o per il rifacimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura;
- in caso di circolazione del Veicolo Assicurato (**escluso il caso di circolazione contro la volontà del proprietario o locatario**) o in occasione di uno degli eventi indicati negli Articoli da B.1 a B.4:
 - g) danni subiti dai bagagli trasportati sul Veicolo Assicurato, **escluso il Furto o la Rapina degli stessi bagagli;**
 - h) danni materiali e diretti al Veicolo Assicurato a seguito di urto contro animali selvatici.

Esclusioni

Articolo B.6 – Esclusioni

Fermo che **quanto previsto da una delle garanzie di cui agli Articoli da B.1 a B.5 non può essere compreso dalle altre garanzie di cui agli Articoli da B.1 a B.5**, quanto previsto da tutte le garanzie di polizza non comprende i danni:

- 1) da scippo o estorsione;
- 2) conseguenti a fatti commessi od agevolati con dolo dell'Assicurato, del Contraente, del coniuge, dei genitori e dei figli, di componenti del nucleo familiare dell'Assicurato e/o di persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere e, quando l'Assicurato sia una persona giuridica, del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore della società o sue controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., nonché delle persone che si trovino con tali soggetti nei rapporti che precedono;
- 3) verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, occupazione militare o invasione, requisizione, nazionalizzazione e confisca, serrata, rivoluzione, insurrezione, sequestro, requisizione e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- 4) di qualsiasi natura derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari; da inquinamento e contaminazione in genere (chimica, radioattiva, batteriologica o di altro tipo);
- 5) causati da maremoto, maree e penetrazione di acqua marina, bradisismo, assestamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine (e gli spostamenti d'aria da questi provocati), terremoto,

- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, allagamenti;
- 6) derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni;
 - 7) ai bagagli (salvo quanto previsto dall'Articolo B.5 lettera g) ed alle cose in genere trasportate sul Veicolo Assicurato;
 - 8) ai Cristalli, salvo quanto previsto all'Articolo B.4.
- Inoltre la Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto:
- 9) qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

Ad integrazione di quanto ai punti da 1) a 9), per la garanzia **INCENDIO, FURTO E RAPINA** (Art. B.1) sono esclusi anche i danni:

- 10) causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio;
- 11) in caso di furto, determinati o agevolati da dolo o colpa grave (ad. es: furto del veicolo agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione all'interno del veicolo o inserite nelle serrature di apertura del veicolo stesso, oppure il furto agevolato da portiere non chiuse a chiave) dell'Assicurato, del Contraente, del coniuge, dei genitori e dei figli, di componenti del nucleo familiare dell'Assicurato e/o di persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere, o da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo;
- 12) da furto di apparecchi audio-fono-visivi installati su veicoli dotati di tettuccio telonato (non rigido), quali spider o cabriolet, o su altri veicoli con carrozzeria aperta;

Ad integrazione di quanto ai punti da 1) a 9), per la garanzia **RICORSO TERZI DA INCENDIO** (Art. B.2) sono esclusi anche i danni:

- 13) causati da scoppio non seguito da incendio;
- 14) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o che siano da lui detenute a qualsiasi titolo legale;
- 15) rientranti in quelli risarcibili da polizza di responsabilità civile verso terzi ai sensi del Codice delle Assicurazioni, ancorché non stipulata o non operante per mancato pagamento del premio;

Ad integrazione di quanto ai punti da 1) a 9), per la garanzia **EVENTI NATURALI E SOCIOPOLITICI** (Art. B.3) sono esclusi anche i danni:

- 16) causati da atti dolosi (salvo quelli vandalici) che causino un incendio;

Ad integrazione di quanto ai punti da 1) a 9), per la garanzia **CRISTALLI** (Art. B.4) sono esclusi anche i danni:

- 17) da semplici rigature, graffi e segnature che comunque non compromettano l'integrità del cristallo stesso;
- 18) derivanti da vizi di costruzione o difetti di installazione o dalla normale usura;
- 19) ai Cristalli non già integri al momento della sottoscrizione del presente contratto;
- 20) determinati ad altre parti del Veicolo Assicurato, in conseguenza della rottura dei Cristalli;
- 21) avvenuti in occasione di lavori effettuati sui Cristalli o rimozione dei medesimi, lavori effettuati sui sostegni sui quali sono collocati i Cristalli;
- 22) agli specchi retrovisori esterni.

Ad integrazione di quanto ai punti da 1) a 9), per la garanzia **SPESE ACCESSORIE** (Art. B.5) sono esclusi anche i danni:

- 23) a gioielli, preziosi, oggetti d'arte, denaro, titoli e valori in genere.

Articolo B.7 – Persone NON considerate Terzi

Ai fini della garanzia **RICORSO TERZI DA INCENDIO** (Art. B.2) non sono considerati Terzi:

- 1) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro loro parente o affine convivente;
- 2) ove l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1);

- 3) le società o Enti che, rispetto all'Assicurato, che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., nonché delle società medesime l'amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1).

Cosa fare in caso di sinistro

Articolo S.1 – Denuncia del sinistro e documentazione

In caso di sinistro l'Assicurato deve telefonare:

al numero 848 242 441
operativo
dalle ore 8.30 alle ore 12.30
dalle ore 14.00 alle ore 18.00
dal lunedì al giovedì
e il venerdì
dalle ore 8.30 alle ore 12.30
dalle ore 14.00 alle ore 17.30

entro 3 giorni dall'evento o da quando ne sia venuto a conoscenza.

In alternativa, l'Assicurato deve inviare una comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata a:

AmTrust Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia - Casella Postale 223 - Via Cordusio, 4 - 20123 Milano, email: sinistri.cvt@amtrustgroup.com specificando:

- a. data, ora e luogo del sinistro;
- b. causa presumibile del sinistro con la descrizione del fatto/modalità di accadimento;
- c. conseguenze del sinistro e presumibile entità del danno;
- d. indicazione di eventuali testimoni;
- e. luogo dove si trova il Veicolo Assicurato;
- f. targa del Veicolo Assicurato.

Alla documentazione scritta è necessario allegare:

- 1) in ogni caso l'originale o copia della fattura di acquisto del Veicolo Assicurato;
- 2) In caso di Incendio Parziale: originale o copia autentica della denuncia inoltrata all'Autorità competente e, se intervenuti, verbale dei Vigili del Fuoco;
- 3) In caso di Furto o Rapina con ritrovamento: originale o copia autentica della denuncia inoltrata all'Autorità competente;
- 4) In caso di Furto o Rapina senza ritrovamento o Incendio Totale del Veicolo Assicurato:
 - Estratto cronologico rilasciato dal P.R.A. con annotata la perdita di possesso;
 - Tutte le chiavi originali del Veicolo Assicurato;
 - Certificato di proprietà dal quale risulti che il Veicolo Assicurato è libero da qualsiasi ipoteca e gravame;
- 5) In caso di Eventi Naturali: idonea documentazione a prova dell'evento, salvo l'esistenza di pluralità degli eventi già conosciuti dalla Società;
- 6) In caso di Eventi Sociopolitici ed Atti Vandalici: originale o copia autentica della denuncia inoltrata all'Autorità competente e, se intervenuti, verbale dei Vigili del Fuoco;
- 7) In caso di indennizzo con riacquisto, l'Assicurato dovrà produrre la fattura di riacquisto del nuovo veicolo entro 30 giorni dall'emissione di tale titolo;
- 8) In caso di Urto contro animali selvatici: denuncia presso l'Autorità competente ed eventuale verbale delle Autorità intervenute che provi l'accaduto e che accerti il nesso causale tra l'impatto con l'animale e i danni subiti dal veicolo e copia della patente del conducente del veicolo al momento del sinistro;

Nei casi indicati sopra in cui sia prevista la denuncia all'Autorità ed il sinistro sia avvenuto all'estero, la denuncia deve essere effettuata oltre che all'Autorità straniera anche all'Autorità Italiana.

La Società ha inoltre facoltà, in caso di Furto Totale, di richiedere che l'Assicurato fornisca:

- 9) Una procura notarile a vendere per consentire alla Società di venire in possesso del Veicolo Assicurato ritrovato e successivamente di poter provvedere alla sua alienazione;

10) Un'autorizzazione a trattenere il ricavato derivante da suddetta alienazione.

La Società in caso di pendenza di procedimenti giudiziari, nei quali si procede per il reato di cui all'articolo 642 del codice penale, limitatamente all'ipotesi che il bene assicurato sia un autoveicolo, ha facoltà di **richiedere il previo rilascio del certificato di chiusa inchiesta, prima di corrispondere il risarcimento del danno derivante da furto o incendio dell'autoveicolo stesso**, a norma dell'art. 34 ter del D.L. n.1/2012.

Articolo S.2 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara sottratte o distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non danneggiate, adopera a giustificazione mezzi e documenti menzogneri o fraudolenti, manomette od altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o gli indizi materiali del reato, **può risultare soggetto alle ipotesi di reato per truffa alle assicurazioni di cui all'art. 642 cod. pen., potendo così perdere il diritto all'indennizzo.**

Articolo S.3 – Riparazioni e Sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate

Salvo per le riparazioni necessarie per portare il veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina, o per consentire la regolare circolazione, **l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima che siano trascorsi 3 giorni dal momento della presentazione della denuncia**, salvo consenso della Società. **La Società ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il valore.** **L'Assicurato non ha diritto di abbandonare alla Società, né in tutto né in parte, quanto possa essere stato salvato dal sinistro o da eventuali recuperi.**

Articolo S.4 – Chi valuta il danno

L'ammontare del danno e la determinazione dell'indennizzo:

- può essere concordato direttamente dalle Parti;
- oppure, di comune accordo tra di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato con apposito atto unico. I periti ne eleggeranno un terzo nel caso in cui non trovassero l'accordo e le decisioni saranno prese a maggioranza. Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni di perizia, senza però avere alcun voto deliberativo. Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta verrà fatta, su domanda anche di una sola delle parti, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. **Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato; l'onere delle spese e competenze per il terzo perito rimane sempre a carico della Parte soccombente.**

La procedura di accertamento del danno sopra descritta è facoltativa ed alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria.

Mandato dei periti nominati dalle Parti

I periti devono:

1. accertare la causa, la natura e le modalità del sinistro;
2. verificare l'esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dalla Polizza e stabilire se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio non dichiarate nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi riportati nell'Art. S.1;
3. verificare separatamente, per ciascuna Partita colpita da sinistro, l'esistenza, la qualità, la quantità delle cose assicurate, determinandone il valore al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dalla forma di assicurazione (valore intero, primo rischio assoluto, ecc.) e dal tipo di garanzia (valore a nuovo, valore allo stato d'uso, ecc.) prescelti, nonché secondo le condizioni tutte dell'Assicurazione;
4. procedere alla stima del danno secondo i criteri previsti dal tipo di garanzia prescelta.

I risultati delle suddette operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai precedenti punti 3. e 4. sono vincolanti per le Parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente all'indennizzabilità del danno. **La perizia è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti con verbale definitivo di perizia.** I periti sono dispensati di ogni formalità giudiziale.

Articolo S.5 – Determinazione del danno

Fermo che la Società non è tenuta ad indennizzare somme superiori a quelle assicurate (salvo quanto previsto dall'art. 1914 cod. civ.), **al momento del sinistro si procede alla stima del valore dei beni e alla determinazione del danno, separatamente per ogni Veicolo Assicurato, secondo i seguenti criteri:**

per la garanzia Incendio, Furto e Rapina (Art. B.1):

- in caso di danno totale verificatosi:
 - se la residenza del proprietario o locatario è nelle zone I, II, III, IV (come da Articolo A.5):
 - nei primi 36 mesi dalla data di prima immatricolazione del Veicolo Assicurato o dalla data di emissione del Certificato Identificativo se successiva (se l'Assicurato riacquista un veicolo sostitutivo di quello perduto, presso il medesimo Ente di vendita);
 - nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del Veicolo Assicurato o dalla data di emissione del Certificato Identificativo se successiva (se l'Assicurato non riacquista un veicolo sostitutivo di quello perduto oppure lo riacquista presso un altro Ente di vendita);
 - se la residenza del proprietario o locatario è nelle zone V e VI (come da Articolo A.5):
 - nei primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione del Veicolo Assicurato o dalla data di emissione del Certificato Identificativo se successiva (se l'Assicurato riacquista un veicolo sostitutivo di quello perduto, presso il medesimo Ente di vendita);
 - nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del Veicolo Assicurato o dalla data di emissione del Certificato Identificativo se successiva (se l'Assicurato non riacquista un veicolo sostitutivo di quello perduto oppure lo riacquista presso un altro Ente di vendita);

si stima il **Valore a Nuovo** (determinato sulla base del listino al momento dell'acquisto del veicolo), **con il limite del Valore indicato nel Certificato Identificativo, che deve corrispondere al prezzo del Veicolo riportato nella fattura di acquisto o documento equipollente rilasciato dall'Ente di Vendita.** Per i Veicoli usati l'indennizzo è pari al **Valore Commerciale** indicato dalla rivista di riferimento alla data di emissione del Certificato Identificativo.

Per la garanzia Incendio, Furto, Rapina (Art. B.1) e Eventi Naturali e Sociopolitici (Art. B.3):

- in caso di danno parziale si stima il Valore a Nuovo delle parti danneggiate (corrispondente al costo delle riparazioni e/o sostituzioni necessarie al ripristino); in tal caso l'indennizzo totale non potrà superare importo pari al **Valore Commerciale** del Veicolo Assicurato al momento del sinistro.

Per gli altri casi o le altre garanzie di polizza, non previste dai punti precedenti, si stima il **Valore Commerciale** (determinato sulla base della "quotazione valore di vendita" indicato dalla Rivista di Riferimento; qualora non sia reperibile nella Rivista di riferimento, si attribuirà il valore di altre pubblicazioni specializzate nel settore).

Sull'importo calcolato secondo le disposizioni dei punti precedenti:

- si sottrae il valore dei residui esistenti a seguito del sinistro;
- saranno applicati gli eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo previsti dal contratto.

Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.

Nel caso in cui l'Assicurato possa fiscalmente detrarre l'IVA, la liquidazione dell'indennizzo avverrà al netto dell'imposta suddetta.

Articolo S.6 – Regola Proporzionale

Se al momento del sinistro il Valore Intero dei beni risulta superiore a quello dichiarato dall'Assicurato nel "Certificato Identificativo", **la Società risponde dei danni in proporzione al rapporto tra i il valore dichiarato dall'Assicurato ed il Valore Intero.** Tale regola proporzionale non è operante qualora il valore dichiarato dall'Assicurato nel "Certificato Identificativo", maggiorato del 10%, non sia inferiore al Valore Intero accertato al momento del sinistro.

Articolo S.7 – Gestione delle vertenze e spese legali

(quanto al presente Articolo è valido per la gestione dei sinistri della garanzia di cui all'Articolo B.2)

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, in sede stragiudiziale o giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici, **avvalendosi della collaborazione dell'Assicurato e di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'Assicurato stesso.**

La Società garantisce comunque la prosecuzione della difesa dell'Assicurato in sede penale fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del terzo danneggiato.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

L'Assicurato deve trasmettere alla Società l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.

Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, la Società si riserverà il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'Assicurato, al quale dovranno essere restituiti tutti gli atti e documenti.

Sono altresì a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza.** Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano stati da essa designati, e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.

Articolo S.8 – Pagamento dell'indennizzo

In caso di sinistro da Furto o Incendio e Urto contro animali selvatici totali **i pagamenti degli indennizzi, quando dovuti, saranno effettuati a favore del proprietario del veicolo trascorsi almeno 30 giorni dalla presentazione alla Società della documentazione di cui all'Articolo S.1.**

In caso di sinistro pagabile a termini di polizza, conseguente a **danni parziali, i pagamenti degli indennizzi saranno effettuati a favore del proprietario o del locatario in presenza di fattura di riparazione a lui intestata.**

In caso di **danno grave, in cui la riparazione del veicolo danneggiato risulti antieconomica** (valore del danno superiore al valore del veicolo), **la Società provvederà a far valutare il valore del relitto.**

Il valore del relitto quantificato sarà detratto dall'indennizzo da erogare.

AmTrust Europe Ltd.

Capitale Sociale £ 75.044.000,00

Authorised by the Prudential Regulation Authority

Regulated by the Financial Conduct Authority and the Prudential Regulation Authority

Rappresentanza Generale per l'Italia

Via Clerici, 14 - 20121 Milano

Tel: 02 8343 8150

Fax: 02 8343 8174

Email: milan@amtrustgroup.com

Compagnia iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n° I.00103

Codice IVASS Impresa n° D904R

C.F. 97579510153 • P.I. 07972530963

R.E.A. 1969043



AmTrust Europe

An AmTrust Financial Company